

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 32/2026, del 14 aprile, sull'illegittimità della settantunesima proroga del termine per la presentazione degli emendamenti a un disegno di legge derivante da un decreto-legge previamente convalidato**

23/06/2026

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* proposto da tredici deputati del Gruppo parlamentare Popolare avverso i due *acuerdos* con cui l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati aveva disposto, per la settantunesima volta consecutiva, la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti a un disegno di legge originato dalla *convalidación* del *regio decreto-legge n. 36/2020*, del 30 dicembre, recante misure urgenti per l'ammodernamento della pubblica amministrazione e misure per l'esecuzione del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza.

Nell'ordinamento spagnolo, il decreto-legge deve essere sottoposto a dibattito e votazione *in toto* entro i trenta giorni successivi all'approvazione. La Camera si pronuncia espressamente sulla convalida o sull'abrogazione; le *Cortes Generales* possono disporre altresì la trattazione come disegno di legge secondo il procedimento d'urgenza (*art. 86, commi 2 e 3*, Cost.¹). In tal caso, l'*art. 151, comma 4*, del Regolamento della Camera dei deputati (RCD) vieta unicamente gli emendamenti alla totalità del testo aventi carattere restitutorio, ovvero volti a rinviare il testo al Governo, mentre l'*art. 91, comma 1*, RCD attribuisce all'Ufficio di Presidenza il potere di decidere sulle proroghe del termine per la presentazione degli emendamenti.

Nonostante non sia previsto alcun limite al numero di proroghe, il Tribunale costituzionale ha sottolineato che, da un'interpretazione teleologica delle disposizioni rilevanti², si evince che il potere eccezionale attribuito all'Ufficio di Presidenza non può perseguire finalità diverse da quella di agevolare il corretto esercizio dell'*ius in officium* dei parlamentari. La proroga risulta particolarmente giustificata in presenza di casi di particolare complessità del testo normativo o di eccessivo carico di lavoro. Il principio di autonomia parlamentare non può essere invocato quale fondamento di un potere discrezionale assoluto, esercitabile senza limiti e senza adeguata motivazione³.

Il *plenum* ha constatato che, nella specie, l'Ufficio di Presidenza aveva ostacolato lo svolgimento del procedimento legislativo d'urgenza, facendo un uso distorto del potere di disporre la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, fino al punto da rendere di fatto impossibile la loro

¹ Sul tema v., di recente, A. PAPALEO, *Prendere sul serio la Costituzione: il Decreto-ley spagnolo nella teoria e nella prassi*, in OSSERVATORIO SULLE FONTI, *La decretazione d'urgenza nella storia costituzionale italiana: dallo Statuto Albertino alla prassi della XIX legislatura* (Speciale Ricerca Tosi 2025), pp. 331-352.

² Si vedano gli *artt. 23, comma 2*, e *86, comma 3*, Cost., nonché gli *artt. 91, 110 e 151, comma 4*, RCD.

³ In occasione della settantunesima proroga, l'Ufficio di Presidenza non aveva fornito alcuna motivazione.

presentazione prima che giungesse a termine la XIV legislatura. Di conseguenza, ha dichiarato la violazione del diritto fondamentale dei ricorrenti a esercitare le proprie funzioni rappresentative (*art. 23, comma 2*, Cost.), in combinato disposto con il diritto fondamentale dei cittadini di partecipare agli affari pubblici attraverso i propri rappresentanti (*art. 23, comma 1*, Cost.).

La STC 32/2026, che produce effetti meramente dichiarativi, è reperibile *online* [qui](#).

Carmen Guerrero Picó